

**Cita bibliográfica:** Pietro und Alessandro Verri (Ed.): "XI", en: *Il Caffè*, Vol.1\11 (1766), pp. 138-152, editado en: Ertler, Klaus-Dieter / Fuchs, Alexandra (Ed.): Los "Spectators" en el contexto internacional. Edición digital, Graz 2011-2019, [hdl.handle.net/11471/513.20.4313](https://hdl.handle.net/11471/513.20.4313)

Ebene 1 »

## XI

Ebene 2 » Ebene 3 » Principe, e che il Governo, ch'è indivisibile, tocchi al solo primogenito, perchè non venga a sciogliersi la Monarchia, e da possente ch'essa era ridursi in piccoli Principati, preda sicura d'un vicino più grande. Ma la cosa v'è diversamente nelle famiglie private. Abbandonansi da ridicole leggi alla miseria i Cadetti in una Casa dove siavi primogenitura, e rendonsi vittima alla felicità del primogenito. E questo dirassi mantener la Casa in lustro? Cosa è mai questa Casa, e questo lustro? Pel nome di Casa, credo doversi intendere non il solo primogenito, ma i membri tutti d'una famiglia: E per lustro d'una Casa io intendo gli agi, e le ricchezze distribuite nei componenti della Casa. Conservasi forse il lustro d'una famiglia rendendo infelici i Cadetti, per caricare di ricchezze quello che ha avuta la sorte di nascer prima? Allora solo dovrassi chiamare una famiglia ricca ed illustre, quando una facoltosa sostanza sia, più egualmente che si può, distribuita ne' membri della famiglia; quando tutt'i fratelli siano messi in istato di vivere comodamente, di scegliersi ciascuno una Sposa, e di dare alla Patria de' Cittadini. Pare che l'uso della Primogenitura sia incompatibile colla mira della popolazione, che pur dev'essere la principale.

Chi asserisse, che divise le sostanze tra molti fratelli, nissuno d'essi si crederrebbe in istato di caricarsi dell'ormai eccessiva spesa del mantenere [139] la Moglie, e che per voler dare moglie a tutti, tutti si ridurrebbono alla impossibilità di prenderla; questi mostrerebbersi ben poco pratico de' principj delle scienze economiche; poichè allora il lusso si diminuirebbe a proporzione della ricchezza de' particolari; ed in vece che la Moglie del primogenito ha più cocchj, e più paja di cavalli, e più paggi, e più servidori al suo comando, non avrebbe nella mia ipotesi che una carrozza, ed un discreto numero di servi, quanto appunto ne mancherebbono gli altri fratelli, non richiedendo il ben pubblico, cioè la maggiore felicità possibile divisa colla maggiore egualità possibile, che un Nobile abbia venti cavalli, dieci car-rozze, trenta servidori ec.

Qual maggior disordine (per quanto a me sembra) autorizzato dalle nostre leggi di quello, che un figlio che trovisi beni Fedecommissarj possa impunemente defraudar' i Creditori del Padre col ripudiarne l'eredità? Questo mezzo d'arricchirsi a danno altrui, e di burlarsi de' Creditori, e dell'onestà è ormai divenuto sì comune, che niente perde della sua riputazione chi se ne serve. Cosa dirà mai il povero Creditore schernito e ridotto alla povertà nel vedere il suo Debitore strascinato indolentemente in dorate carrozze, sfoggiare livree superbe, dar sontuosi banchetti, e vivere deliziosamente? Dirà, che questo è un'aperto insultare a' principj tutti della Morale, e della Legislazione; ch'egli è una manifesta violazione del patto sociale; che ben vedesi da chi siano fabbricate coteste leggi, che tutto l'avvantaggio danno al Nobile, ed in preda gli abbandonano il Plebeo. Dirà che i denari, co' quali il Nobile appaga i suoi vizj, stipendia i servi, convita gli amici, è tutto denaro ad esso rubbato; che per queste frodi, men-[140] tre chi ha dichiarato fallito il Padre, vive nel lusso, la povera sua famiglia giace squallida nella miseria; che egli ha dovuto interrompere i suoi traffichi, ch'è costretto a pagare a chi doveva, non ha potuto esigere da chi gli era debitore.

Altro dunque non sono i fedecommissi, e le primogeniture, che un ritrovato per sorprendere i Creditori, e defraudarli. A che altro mai servono, che a fomentare l'ozio, ed a rendere inutili, anzi perniciosi alla Patria que' Cittadini, che avendo dinanzi gli occhi i virtuosi esempi de' loro gloriosi Antenati, dovrebbero più degli altri esercitare la virtù per non essere creduti degenerare da' loro Maggiori? A che giovano le primogeniture, che a render ineguali quei che hanno un diritto eguale a' beni paterni; ed i fedecommissi, che ammassando, e conservando i beni in una famiglia, ad accrescere la disuguaglianza delle fortune tra i Cittadini? Fingasi il territorio d'una Nazione esteso di cento mila pertiche; di queste sia la metà sottoposta a' fedecommissi, od altri vincoli, ed in

mano di cinque o sei famiglie. Lascisi la facoltà a' Testatori di toglier la libertà al resto de' beni col vincolo del fedecommesso, od altro. E' certo che in poco tempo tutte le sostanze saranno inalienabili, che tolto sarà l'adito all'industria, che i soli ricchi saranno i Cittadini, il resto del popolo languirà nella miseria, e nella schiavitù, tanto più detestabile, quanto che non vi sarebbe mezzo per redimersene.

I Politici del secolo addietro avevano più in mira il presentaneo utile del Principe, che'l suo vero interesse, che non va mai disgiunto dalla felicità de' popoli. Purchè i fondi non andassero esenti dal pagare tributo al Sovrano, loro poco importava se accumulati fossero in poche famiglie, [141] se vincolati, ed obbligati ad arricchire perpetuamente una famiglia. Adesso però che lo spirito filosofico s'è molto esteso, che le Potenze tutte considerano il Commercio, l'agricoltura, l'industria, la popolazione de' Sudditi come oggetti importantissimi; adesso che più che colle armi si fa una vivissima guerra d'industria da Nazione a Nazione, dovrebbero le Leggi stendere le loro mire a far fiorire queste sorgenti della ricchezza d'una Nazione, e prendervisi con tutt'i mezzi. È vero che alcuni Pubblicisti stimando i fedecommissi, e le primogeniture contrarie al buon governo delle Repubbliche, le asserirono però necessarie in una Monarchia per conservarvi il lustro della Nobiltà da loro stimata indispensabile. Io quì non esaminerò, se negli Stati Monarchici sia necessaria la Nobiltà ereditaria, quale sconosciuta nel resto del Mondo, è in uso nella sola Europa; solo dirò, che parmi strano che il bene d'una Monarchia esiga, che un fratello viva nell'opulenza, gli altri non abbiano come maritarsi, come appagare que' desiderj, che la loro necessità, ed educazione ha convertiti in veri bisogni; parmi strano che in una Monarchia sia necessario che un Cittadino faccia de' debiti, e non li paghi, allegando che i suoi beni sono fedecommissarij; parmi strano che in una Monarchia si richieda una somma disproporzione di fortune, e che i Nobili vivano oziosi. Se ciò fosse vero, avrebber avuto certamente torto quegli Scrittori, che hanno tanto esaltato il governo Monarchico sopra 'l Repubblicano.

**Metatextualidad** » Per quanto sia rispettabile l'autorità di *Montesquieu*, e benchè io pensi di trattar'altra volta della Nobiltà, pure stimo indispensabile il doverne qui dire qualche cosa, perchè que' che leggeranno questo foglio, abbagliati dal nome di quell'illustre [142] Autore, non abbiano a credere piuttosto alla di lui asserzione, che alle ragioni che l'abbattono. « **Metatextualidad** Pone dunque per fondamento il Signor di *Montesquieu*, che l'essenza della Monarchia richiede un'autorità intermedia, cioè dei canali pei quali operi il Monarca. Dice in seguito, che questo potere intermedio dev'essere la Nobiltà, poichè dove non v'è Monarca non vi può essere Nobiltà (1)<sup>1</sup>; e tolta la Nobiltà, è distrutta parimente la Monarchia, ed introdotto in vece o 'l dispotismo, o lo stato repubblicano (2).<sup>2</sup> Richiede in oltre nella Monarchia un corpo depositario delle Leggi, quale per sua confessione non può essere la Nobiltà per la sua ignoranza, ed indolenza, nè meno il Consiglio privato del Principe. Asserisce, che essendo l'onore il mobile degli Stati Monarchici, le leggi debbonvi proteggere la Nobiltà, debbon renderla ereditaria, perchè serva di vincolo tra l'Principe, e 'l Popolo; che però è necessario ammettere le sostituzioni per conservare i beni nelle famiglie, e 'l diritto di ricomperare i già alienati: Che queste prerogative devono accordarsi alla [143] sola Nobiltà; Che è bene per i sopraddetti motivi permettervi il diritto di primogenitura. Riconosce però, che le sostituzioni impediscono ed opprimono il Commercio; che il diritto di ripetere i fondi fedecommissarij è la sorgente d'infiniti litigi; che i privilegj annessi alla Nobiltà sono d'un eccessivo carico per il Popolo. Mostra dappoi, coll'esempio della Francia, e dell'Ungheria, che la Nobiltà, quale esso la vuole, è il più saldo sostegno della Monarchia; che perciò il corpo de' Nobili dev'essere ereditario (1).<sup>3</sup>

Ardisco dire, che il Signor di *Montesquieu* in ciò, come alcun'altra volta, ha piuttosto avuto in vista la costituzione della Francia, che gli universal principj del diritto Pubblico. Forse una esatta definizione delle due voci *Onore* e *Nobiltà* avrebbe resa questa materia più chiara (2).<sup>4</sup>

<sup>1</sup> (1) Quanto mai pensa male chi così pensa! La Libertà dunque non sarà più carattere di Nobiltà? Ma *Montesquieu* è stato un grand'uomo, più forse per i grandi errori, che per le sagge riflessioni, che ha fatto.

<sup>2</sup> (2) Si parla con i sentimenti di *Montesquieu*, per altro non si adottano, perchè resterà sempre indeciso qual sia la forma migliore di governo, e non può se non adattarsi l'uomo savio al governo, sotto cui vive, e crederlo il migliore.

<sup>3</sup> (1) *Esprit des Loix* liv. 2. chap. 4., liv. 5. chap. 9., livr. 6. chap. 1., liv. 8. chap. 9., livr. 11. chap. 6.

<sup>4</sup> (2) Vedi *Voltaire*: *Pensees sur l'administration publique, et le chapitre de la Noblesse dans l'histoire generale*, e *remarques d'un Anonyme sur l'Esprit des Loix*.

Io stimo che l'essenza d'una Monarchia consista in ciò, che siavi un corpo di Cittadini depositario delle Leggi, e che fissate queste Leggi, possano i Magistrati eseguirne la determinazione costantemente e liberamente. . . . . Per altro conveniva distinguere tra potere intermedio, e ranghi intermedj, perchè anche il Tiranno non potendo operar tutto da se medesimo, è obbligato ad avere dei canali per i quali passi la sua autorità. [144]

Nella Monarchia adunque non pare indispensabile, che vi sia uno stato di persone distinto dal Popolo, non già come esecutore della volontà del Principe, ma solo come immaginario vincolo tra esso e il popolo. Questo vincolo non dev'esser altro, che Leggi fisse, chiare, certe, inalterabili, che determinino, e contengano ne'giusti limiti l'autorità di ciascheduno. Il solo merito dovrebbe in qualunque stato elevare gli uomini all'amministrazione della giustizia, ed alle cariche che lo suppongono. Ma dato ancora che sia necessario ammettere una classe di persone distinte con privilegi, ed animate dall'onore, che formino una specie di scala dalla Plebe al Sovrano, non vedo in primo luogo come convenga rendere ereditario il diritto di tali persone a certe prerogative, cioè come la Nobiltà si richieda ereditaria. Non basterebbe egli che fossevi un dato numero di Nobili in maniera che la Nobiltà potesse e perdere coll'ozio, ed acquistarsi colla virtù? Così tutti potrebbero partecipare de'privilegj de'Nobili, e sussisterebbe questo grado intermedio. Non capisco in secondo luogo, come anche nella Nobiltà ereditaria siano assolutamente necessarie le sostituzioni, e le primogeniture, che pure, anche, secondo il Sig. di *Montesquieu*, si strascian dietro tanti disordini. Ma quand'anche fosse vero interesse del Monarca il conservare la Nobiltà ereditaria, non sarebb'ella bastantemente conservata conferendo ai soli Nobili le cariche della sua Corte; col promoverli a preferenza degli altri nella milizia; col riservar loro certi onori, e distinzioni; con ciò almeno non s'indebolirebbe il commercio, non si aggraverebbe il popolo, nè si defrauderebbero i creditori; e col pretesto di favorire un Nobile, non si sacrificerebbero i suoi fratelli egualmente nobili. [145] Del resto le ragioni, e gli esempj addotti dall'Autore dello *spirito delle Leggi* provano bensì, che la Nobiltà ereditaria senza giurisdizione, che riceve unicamente il suo lustro dalla volontà del Principe, è il più saldo sostegno della persona del Monarca. Ma dubito che se ne cavi, che questa Nobiltà faccia fiorire la Monarchia, e ne renda felici i Sudditi. Vi sono de'Regni, che forniscono una prova costante di quanto io dico, malgrado l'ampiezza delle Provincie, la felicità del clima, e la fertilità del loro terreno.

Ma sia pure necessaria in una Monarchia la graduazione delle condizioni, sia pure indispensabile la chimera della Nobiltà; anzi sia cosa utile al ben pubblico il conservare l'antico lustro ad alcune famiglie (cosa ch'io credo falsa); come dovremo noi agire per arrivare a questo fine? Forse rendendo oziosa, ed inutile, e perniciosa eziandio la classe de'Nobili, con permettere, che le loro ricchezze siano assicurate alla loro discendenza? O anzi col permettere che esercitino il negozio, e che s'arricchiscano, arricchendo anche la Patria; col determinare che 'l Commercio niente deroghi alla Nobiltà; coll'animar'anzi i Nobili al traffico, e correggere di maniera l'opinione del Volgo, che il Negoziante non sia rigettato dall'esser ammesso nel corpo della Nobiltà; ed ammessovi non sia più considerato come nobile di data recente, nè più serva di bersaglio a'motteggi de'Nobili anticamente oziosi.

Avvi un'altra specie di fedecommissi non meno assurda dell'altre, ed egualmente comune; e sono i fedecommissi fiscali. Gli antichi Legislatori hanno creduto di prevenir i delitti col decretare per [146] loro pena l'intera perdita di tutte le sostanze del reo. Questi Legislatori, non so come abbiano scordato, che i figlj del reo sono Cittadini innocenti, e che pare che per il delitto del Padre non meritino d'esser ridotti da uno stato comodo alla più ingiusta e compassionevole povertà. Io sono ben lontano dal voler diffinire, che questi Legislatori siano stati mossi dal loro privato interesse a far cotali Leggi; anzi nè pure diffinirò se una tal Legge sia utile o dannosa al Pubblico. Vedo ragioni favorevoli, e contrarie d'ogni parte, e non è mio carico il doverne qui pesare la forza; ma poichè tal Legge esiste, e si suppone giusta, parmi che ogni buon Cittadino vi si dovrebbe assoggettare. La *Pratica* però (nome da cancellarsi da'Dizionarj Legali a pubblica utilità) dispone diversamente. Sogliono quasi tutt'i Testatori ordinare, che se un loro discendente incorresse la disgrazia del Principe, s'intenda, un'ora prima della trasgressione delle Leggi, spogliato dell'eredità, e questa devoluta al più prossimo parente; con che però il reo subito rimesso nella buona grazia del Sovrano per diritto di Postliminio rientri nel possesso della medesima eredità. Pare strano che si soffra una sì manifesta violazione della Legge; pare strano che i Magistrati incaricati a far eseguire le Leggi giudichino in favore della validità di tali disposizioni testamentarie. Tant'è vero, che la Giurisprudenza non ci offre per lo più che un ammasso di contraddizioni, di sutterfugj, di sottigliezze. Tanta è la venerazione nostra per le Leggi Romane, che abbiamo voluto adottarle, benchè incompatibili colle nostre

circostanze; e tanto può negli animi de'Giuristi l'avidità del denaro, che hanno saputo introdurre, ed autorizzare mille finzioni [147] per servirsene a deludere le Leggi da loro stimate le più salutevoli.

Ma vediamo noi forse, che questi vincoli di primogenitura, di fedecommissi operino ciò di che si lusingarono i loro istitutori? Anzi l'esperienza c'insegna il contrario. Basta che uno voglia scialacquare, che non gli mancano pretesti per carpire da'Giudici la licenza d'alienare; e per questo il vincolo non ha servito ad altro, che a sottoporlo alla spesa di queste dispense; e così arricchire i Curiali che hanno saputo sì bene raggirar le cose che alla fine da ogni parte e per ogni cosa cola il denaro nelle loro borse. Chi è che non sappia quanto mai queste istituzioni rendano spinosi e pericolosi tutt'i contratti? Sulla buona fede compro un podere, che a'miei nipoti sarà coll'autorità sacrosanta delle Leggi involato da uno che produrrà una rancida carta, tarlato testamento fatto varj secoli prima, nel quale chi possedeva quel podere ha disposto che non avesse a sortire dalla sua discendenza. Quindi una scambievole universale diffidenza nel contrattare; quindi mille frodi, mille litigj, e l'incertezza in cui uno sempre trovasi di vedersi cacciato dal possesso d'una roba da lui comperata. E queste Leggi dirassi, che assicurino la proprietà e 'l diritto a ciascun Cittadino?

Hanno ben veduto tutti questi disordini quegli antichi Curiali, che tanto estesero la giurisdizione de'fedecommissi, e l'incertezza de'beni. Videro costoro che i fedecommissi sono una perenne sorgente di denaro per se medesimi; che Baldo assicura aver guadagnato nel consultare sulla sola materia delle sostituzioni fedecommissarie quindicimila scudi d'oro; videro, che tolti i fedecommissi sarebbe distrutto il dispotico loro impero; che l'incertez-[148]za della proprietà assicurava loro grossi salarj (1)<sup>5</sup>; che tolti i fedecommissi sarebbero obbligati od a servire colle armi la Patria, od a esercitare l'industria nel Commercio. Perciò, invece di giudicare in caso di dubbio per la libertà de'beni, non v'è quasi testamento, nel quale essi non arrivino a farvi sviluppare un fedecommissi in virtù d'una stracchiatissima interpretazione di clausole infinitanti, mente del Testatore, particelle d'orazione, avverbj stesi per lo più da un ignorante Notajo, senza che v'abbia riflettuto il moribondo Testatore. Chi s'è qualche poco applicato al nojosissimo studio dell'informe caos della Giurisprudenza, e letto que'seccantissimi Autori, che il volgo venera come tanti Legislatori, avrà veduto i varj sensi, che si danno alle espressioni le più chiare e limpide, ed i mezzi di sostenere in ogni cosa il prò ed il contro.

Potrebbsi quì cercare d'onde proceda, che i Testatori tanto siano inclinati a fondar primogeniture, e fedecommissi. Di fatti poichè la morte spoglia gli uomini di quanto possiedono, qual mai è il motivo che gli interessa tanto a voler disporre delle loro sostanze anche per il tempo in [149] cui non esisteranno? A mio avviso questa ne è la cagione. Siccome essi hanno co'loro stenti accumulate le ricchezze senza goderle, ne invidiano a'successori il libero godimento, vogliono comandar dopo morte, vogliono che tutto seguiti a servire a'loro capriccj anche molti secoli dopo la loro vita; e poichè non giunsero ad immortalare il loro nome colla virtù che disprezzarono, godono di conservare alcuna memoria di sè ne'testamenti, e nelle intralciate continue sostituzioni d'eredi chiamati alla loro eredità. Ma esprimano pur costoro quanto più sanno chiaramente la loro intenzione, ne manifestino i motivi, aggiunganvi pene a'trasgressori, che tutto sarà indarno. La dubbia interpretazione a cent'occhi, e cento facce offrirà un ampio campo a'Dottori di deludere i ridicoli loro comandi, mostrando di volerli scrupolosamente adempire; sicchè nient'altro avranno guadagnato, se non che il loro nome sarà ripetuto negli atti delle cause, stampato nelle allegazioni, deriso da'savj pensatori, e venerato da coloro che fossero vili ed avidi ministri del loro interesse, piuttosto che delle Leggi e della Giustizia.

Se però alcuno vi fosse, che ciò non ostante stimasse questi mali irreparabili, e piccoli sacrificj, e compense di grandi vantaggi, a questi io guarderommi di voler persuadere più oltre, giacchè chi non vuol ragionare, nè merita, nè deve, nè può essere illuminato.

**Metatextualidad** » Ho esposto fin'ora quale sia il frutto de'fedecommissi, e quanto male dalla loro istituzione avvenga al ben pubblico. Parrebbe conveniente l'aggiungervi que'rimedj, che mi sembrassero opportuni a torre questo disordine. « **Metatextualidad**

---

<sup>5</sup> (1) La confessione sincera d'alcuna di queste verità sfuggi allo stesso Cardinale de Luca, il quale asserisce "d'aver praticato molti insigni Giurisconsulti, per le mani de'quali sono passate infinite cause di fedecommissi, i quali vedendo e praticando tante cabale, e tanti inconvenienti, che da ciò risultavano, gli hanno avuti in abborrimento nelle loro disposizioni."

S'io dovessi parlare ad un Filosofo, direi, che non vedo come nel patto sociale gli uomini si sia-[150]no ragionevolmente riservata la podestà di disporre de'loro effetti dopo la loro morte. Ciascuno in vigor di questo patto dev'essere assoluto e certo padrone delle cose sue finchè vive, ma alla sua morte dovrebbe lasciar il carico di disporre dell'eredità a provide Leggi che regolino le successioni, e le regolino in maniera più chiara e ragionevole, che non fanno quelle stabilite ne'passati tempi, che sempre sono in contraddizione o colla buona morale, o con se medesime. Un'Amico, un Parente, al quale vogliasi esser grato, e si può, e si deve beneficiare intanto che si vive, lasciata la libertà delle donazioni: altrimenti esso non deve saperne buon grado al testatore, il quale non s'è mai voluto privare del suo; ma sì bene la morte deve ringraziarsi; che abbia fatto venire l'unico caso nel quale il morto volesse soddisfare a'suoi doveri; direi, che tolta la libertà del fare testamento, col partaggio continuo delle successioni le fortune de'Cittadini si rimetterebbero sempre nell'eguaglianza; che avremmo pochissimi Avvocati, Procuratori, Sollecitatori, Notaj ec, ma più Negozianti e più Agricoltori; che anche i secondogeniti potrebbero ammogliarsi, e contribuire onestamente alla popolazione; che il secondogenito non sarebbe per conseguenza la vittima d'un immaginario lustro della famiglia rappresentata dal solo primogenito; che indarno si pensa a togliere gli abusi, ed i vizj in una legislazione, se non se ne sradica la sorgente; che sembra ridicolo, che un uomo comandi quando ha cessato d'esser uomo. Direi, che Solone proibì il far testamento, poichè i Figlj ereditavan de'loro Padri, ed in loro mancanza i Fratelli, i Nipoti, i Parenti possedevan le sostanze del morto; che appresso i primi Romani, più felici benchè non ancora con-[151]quistatori, tanto era sconosciuto il testamento, che quel che voleva lasciare dopo sua morte la roba ad un Cittadino, cui la Legge non l'attribuisse, doveva far un contratto di vendita della sua eredità coll'erede prescelto, qual vendita in principio non fu immaginaria, e fittizia, ma vera e reale. Direi col Sig. di *Montesquieu*, che l'illimitata facoltà di far testamento introdottasi fra i Romani rovinò poco a poco la politica disposizione sopra il parteggio delle Terre; che ad essa facoltà dovevasi in massima parte ascrivere la funesta differenza tra la ricchezza e la povertà; che essendosi riunite più porzioni in una sola famiglia, alcuni ebber troppo, ed una infinità d'altri Cittadini dovettero menare una vita stentata e precaria; che con ragione il Popolo Romano defraudato dall'inalterabile diritto di possedere la sua parte di poderi, continuamente anche ne'tempi di Roma frugale chiese una nuova distribuzione di Terre. Direi liberamente che Grozio, Barbeyrac, Buddeo, ed altri s'ingannarono quando asserirono essere di diritto naturale la podestà di fare testamento; poichè non può esservi testamento dove non v'è proprietà; e 'l diritto di proprietà esso medesimo e derivato non già dalla Legge naturale, ma sì bene dal Gius delle genti. Direi che può sussistere una società civile, senza diritto di proprietà; che ammesso ancora il diritto di proprietà non ne deriva che chi coll'autorità delle Leggi ha posseduto vivendo, possa comandare dopo che ha cessato d'essere; che i morti non avendo più parte ne'beni di questo Mondo, non è necessario che la proprietà d'un Cittadino s'estenda fino ad esigere in esso la libertà di disporre del fatto suo con Testamento. Direi con Bynkershoek, che la terra è destinata all'uso degli [152] uomini di tutt'i secoli, e che ciascuna delle generazioni, che si succedono le une alle altre deve avere libero il godimento de'suoi beni; direi francamente che Puffendorf, ed i sopra nominati Pubblicisti Grozio, ec. ragionano male, asserendo il primo utile, gli altri necessaria la podestà di far testamento, perchè i beni dei defunti non siano dilapidati, e dirubati dal primo occupante; poichè le Leggi, che sono il risultato della pubblica volontà debbono regolare chiaramente la materia delle successioni. Oserei dire in fine, che ha ragionato peggio dei detti Dottori il per altro dottissimo Leibnitz quando disse; Ebene 4 » Cita/Lema » *“che per la forza del solo diritto i testamenti non avrebber alcun effetto, se l'anima non fosse immortale; ma siccome i morti vivono ancora effettivamente, restano perciò sempre padroni de'lo-* « Cita/Lema « Ebene 4 « Ebene 3 « Ebene 2 « Ebene 1